

FONDO PENSIONE CAIMOP

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1017

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Sommario

1. LA RENDITA	2
2. TIPOLOGIE DI RENDITA: CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI DI EROGAZIONE	3
3. DECORRENZA, DURATA E FREQUENZA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	5
4. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI e OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	6
5. PREMIO DI ASSICURAZIONE.....	6
6. BASI TECNICHE ADOTTATE	6
7. INFORMAZIONI SUI COSTI (caricamenti applicati)	7
8. MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
9. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI IN RENDITA.....	9

Versione del documento

Versione:	2.0
Predisposto da:	Direttore Generale (con il supporto dell'Ufficio Operativo e dei consulenti tecnici)
Stato:	Approvato
Data prima redazione:	21/03/2024
Data ultimo aggiornamento:	13/09/2024
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

1. LA RENDITA

Il D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252¹ all'art. 11, comma 2, sancisce che *“Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”*.

Il successivo comma 3 del citato articolo, inoltre, stabilisce che *“Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del Montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in capitale”*.

Pertanto, dal 1° gennaio 2007, l'aderente c.d. "nuovo iscritto" (colui che si è iscritto ad una forma pensionistica complementare in data successiva al 28 aprile 1993), con almeno cinque² anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita;
- interamente in capitale, SOLO nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del Montante finale (posizione previdenziale presente al momento della richiesta della prestazione pensionistica) sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in capitale (nel 2024 l'importo annuo dell'AS è pari ad € 6.947,33, ovvero 13 mensilità di euro 534,41).

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita.

La “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

IMPORTANTE

L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web www.inps.it).

Si segnala, inoltre, che, i c.d. “vecchi iscritti” hanno le seguenti facoltà:

- richiedere l'intero montante maturato in capitale;
- richiedere l'intero montante maturato in rendita;

¹ “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, normativa di riferimento dei fondi pensione entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

² Tale termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

- richiedere la prestazione pensionistica “mista” (parte in capitale e parte in rendita), optando per il regime fiscale di maggior favore introdotto dal D.lgs. 252/2005. In tal caso, la necessità di convertire una parte della posizione in rendita riguarda solo il montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007 e nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del suddetto montante sia superiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale.

Si definiscono "vecchi iscritti" gli Aderenti che, alla data del 28 aprile 1993, risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15 novembre 1992 (c.d. “fondo pensione preesistente”); per essere considerato “vecchio iscritto” è necessario aver aderito al Fondo CAIMOP prima del 28 aprile 1993 oppure ivi aver trasferito la posizione maturata in un altro fondo pensione preesistente.

2. TIPOLOGIE DI RENDITA: CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI DI EROGAZIONE

Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo CAIMOP ha stipulato, con scadenza al 1° gennaio 2028, un’apposita convenzione assicurativa con la seguente Compagnia:

- GENERALI ITALIA S.P.A., con sede legale in via Marocchesa n. 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV), (di seguito definita “Compagnia”).

La convenzione stipulata consentirà di scegliere, al momento del pensionamento, una tra le seguenti tipologie di rendita:

- rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico** (non reversibile): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l’assicurato è in vita;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico** (rendita reversibile): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l’assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona (REVERSIONARIO), fino a che questa è in vita;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia a premio unico** (rendita certa): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 o 10 anni dalla decorrenza della posizione assicurativa, erogabile dalla prima scadenza pattuita e, successivamente, fino a che l’assicurato è in vita;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione a premio unico** (rendita controassicurata): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l’assicurato è in vita.

Al decesso di quest’ultimo, è liquidata ai Beneficiari indicati la differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e
 - il prodotto tra la rata della rendita assicurata rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte;
- la Compagnia, inoltre, offre la possibilità di optare per un’ulteriore copertura in favore dell’assicurato principale riguardante il caso della non autosufficienza. In tal caso la Compagnia corrisponde una **rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell’importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico (LTC)**:

Prestazione in caso di vita: la Compagnia corrisponde una rendita vitalizia, anche reversibile, erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l’assicurato principale è in vita.

Prestazione in caso di NON autosufficienza dell'Assicurato principale: nel caso in cui per l'assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, la Compagnia corrisponde -in aggiunta alla prestazione in caso di vita- una rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO PER NON AUTOSUFFICIENZA (LTC)

a) Limiti di ingresso in assicurazione

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d).

b) Dichiarazione del Fondo pensione e dell'assicurato principale

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia, le dichiarazioni del Fondo pensione e dell'assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

c) Limiti di età

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati aventi un'età (calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

d) Perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale

La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza viene riconosciuta quando l'assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A dell'Allegato III del "Fascicolo informativo".

e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:

- 1) attività dolosa dell'assicurato principale/beneficiario;

2) partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi.

In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale.

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale.

f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il Fondo pensione o l'assicurato principale stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello anch'esso fornito dalla Compagnia.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione -data di denuncia- decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi.

La Compagnia si riserva di richiedere all'assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Compagnia comunica per iscritto al Fondo pensione o all'assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza la Compagnia, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza e quella di conclusione dell'accertamento.

g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A dell'Allegato III del "Fascicolo informativo", cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza.

3. DECORRENZA, DURATA E FREQUENZA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna rendita avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstita in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si

verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

Ciascun aderente del Fondo potrà scegliere una delle seguenti rateazioni periodiche di pagamento previste dalla convenzione stipulata con Generali Italia S.p.A.: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale.

4. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI e OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita sarà effettuato in via posticipata mediante bonifico bancario, previa comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza sarà invece effettuato in via anticipata.

La Compagnia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista e di quelle successive entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista. Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a partire dai termini stessi, a favore degli aventi diritto. Le successive rate saranno bonificate con la periodicità prevista dalla rateazione prescelta.

Il Fondo pensione, all'atto della stipula della rendita, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi agli assicurati ed alle relative teste reversionarie: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio, percentuale di reversibilità.

5. PREMIO DI ASSICURAZIONE

La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite proposte dal FONDO a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, alla data di nascita e sesso dell'assicurato nonché, ove previsto, alla data di nascita e sesso del Reversionario nonché alla percentuale di reversibilità.

Il FONDO verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. La Compagnia -a fronte del pagamento di ciascun premio- rilascerà una quietanza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'assicurato -e, eventualmente, del reversionario- e l'importo della prestazione assicurata.

6. BASI TECNICHE ADOTTATE

Per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita è adottata la tavola di sopravvivenza **A62D** e applicati i caricamenti indicati nel paragrafo successivo.

La predetta tavola comporta l'utilizzo dello strumento *age-shifting*, che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting.

maschi			femmine		
nati da	a	shift	nate da	a	shift
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/12/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7

7. INFORMAZIONI SUI COSTI (caricamenti applicati)

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità di seguito illustrate.

Costi gravanti sul premio:

Caricamenti percentuali sul premio:	1,75%
-------------------------------------	-------

Costi per l'erogazione della rendita*:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa: <i>(Per la tipologia di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza)</i>	1,50%
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa: <i>(Per le altre tipologie di rendita vitalizia)</i>	1,25%

*I costi sono insiti nel coefficiente di conversione.

8. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito che, a scelta dell'assicurato, può essere riconosciuto anche in via anticipata c.d. "tasso tecnico".

Il tasso minimo garantito è pari allo 0% annuo ad eccezione della rendita controassicurata che prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pari allo 0,5% annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Il tasso tecnico differisce in relazione alla tipologia di rendita prescelta dall'assicurato:

- rendita immediata vitalizia (tasso tecnico 0%);
- rendita immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia (rivalutabile tasso tecnico 0%);
- rendita immediata con controassicurazione (rivalutabile tasso tecnico 0,5%);
- rendita immediata vitalizia reversibile (rivalutabile tasso tecnico 0%);
- rendita immediata con maggiorazione dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC) (rivalutabile tasso tecnico 0%).

Il contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni principali in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata RENDIGEN. Al riguardo, la Compagnia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito da tale Gestione interna separata. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata -nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Società.

Tale rendimento trattenuto è pari a **1** punto percentuali assoluto fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla scadenza naturale della convenzione (1° gennaio 2028) il rendimento base trattenuto dalla Compagnia è stabilito nella misura dello **0,88** punti percentuali.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma di quanto sopra descritto.

ATTENZIONE

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione attualmente in corso e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si raccomanda di prendere visione del **fascicolo informativo**, disponibile presso gli uffici del Fondo.

9. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI IN RENDITA

Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31.12.2000;

Montante maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006: è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,5%;

Montante maturato dal 1° gennaio 2007: sulle prestazioni pensionistiche erogate in rendita è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15esimo anno di partecipazione (tassazione sostitutiva). Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Per maggiori dettagli, si rimanda al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE, disponibile sul sito internet del Fondo.

Allegato – TASSI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Per tutte le tipologie di rendita offerte, vengono utilizzate le Tabelle dei coefficienti di conversione di seguito indicate:

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili** posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	38,0579	41,8337
51	37,0940	40,8629
52	36,1326	39,8941
53	35,1738	38,9277
54	34,2185	37,9636
55	33,2670	37,0015
56	32,3192	36,0416
57	31,3748	35,0835
58	30,4339	34,1270
59	29,4961	33,1718

Età	Maschi	Femmine
60	28,5619	32,2185
61	27,6324	31,2674
62	26,7096	30,3182
63	25,7946	29,3711
64	24,8887	28,4267
65	23,9916	27,4851
66	23,1011	26,5466
67	22,2156	25,6119
68	21,3355	24,6811
69	20,4611	23,7545
70	19,5935	22,8330

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **trimestrali** posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	37,9735	41,7494
51	37,0096	40,7785
52	36,0482	39,8098
53	35,0894	38,8434
54	34,1341	37,8792
55	33,1826	36,9171
56	32,2348	35,9572
57	31,2905	34,9991
58	30,3495	34,0426
59	29,4117	33,0874

Età	Maschi	Femmine
60	28,4776	32,1341
61	27,5480	31,1830
62	26,6252	30,2338
63	25,7103	29,2868
64	24,8043	28,3423
65	23,9072	27,4007
66	23,0168	26,4622
67	22,1312	25,5275
68	21,2511	24,5967
69	20,3767	23,6702
70	19,5091	22,7486

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	37,8469	41,6228
51	36,8831	40,6519
52	35,9216	39,6832
53	34,9628	38,7168
54	34,0076	37,7526
55	33,0560	36,7906
56	32,1082	35,8306
57	31,1639	34,8725
58	30,2230	33,9161
59	29,2852	32,9608

Età	Maschi	Femmine
60	28,3510	32,0076
61	27,4214	31,0564
62	26,4986	30,1072
63	25,5837	29,1602
64	24,6777	28,2158
65	23,7807	27,2742
66	22,8902	26,3356
67	22,0046	25,4010
68	21,1245	24,4701
69	20,2502	23,5436
70	19,3825	22,6220

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	37,5938	41,3697
51	36,6299	40,3988
52	35,6685	39,4301
53	34,7097	38,4637
54	33,7544	37,4995
55	32,8029	36,5374
56	31,8551	35,5775
57	30,9108	34,6194
58	29,9698	33,6629
59	29,0320	32,7077

Età	Maschi	Femmine
60	28,0979	31,7545
61	27,1683	30,8033
62	26,2455	29,8541
63	25,3306	28,9071
64	24,4246	27,9627
65	23,5275	27,0210
66	22,6371	26,0825
67	21,7515	25,1478
68	20,8714	24,2170
69	19,9970	23,2905
70	19,1294	22,3689

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili** posticipate.

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,6057	32,2454
50	38,0762	41,8479	61	27,6815	31,2961
51	37,1139	40,8781	62	26,7645	30,3490
52	36,1542	39,9105	63	25,8557	29,4043
53	35,1974	38,9453	64	24,9557	28,4627
54	34,2442	37,9822	65	24,0646	27,5242
55	33,2949	37,0213	66	23,1803	26,5892
56	32,3494	36,0626	67	22,3019	25,6586
57	31,4076	35,1057	68	21,4302	24,7325
58	30,4696	34,1506	69	20,5658	23,8114
59	29,5354	33,1969	70	19,7101	22,8963

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili** posticipate.

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,7719	32,3397
50	38,1424	41,8972	61	27,8647	31,3979
51	37,1858	40,9307	62	26,9659	30,4594
52	36,2324	39,9666	63	26,0766	29,5246
53	35,2825	39,0049	64	25,1980	28,5942
54	34,3371	38,0457	65	24,3305	27,6687
55	33,3966	37,0888	66	23,4733	26,7489
56	32,4612	36,1343	67	22,6267	25,8356
57	31,5309	35,1822	68	21,7920	24,9296
58	30,6058	34,2323	69	20,9709	24,0318
59	29,6860	33,2845	70	20,1659	23,1438

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, REVERSIBILE AL 60%
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita reversibile 60%, pagabile in rate **mensili** posticipate.

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

(Se la testa principale è di sesso maschile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso femminile e più giovane di 3 anni;
se la testa principale è di sesso femminile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso maschile e più vecchia di 3 anni)

Età	Maschi	Femmine
50	43,8545	43,5646
51	42,8683	42,5773
52	41,8836	41,5916
53	40,9006	40,6074
54	39,9196	39,6249
55	38,9407	38,6439
56	37,9640	37,6645
57	36,9894	36,6866
58	36,0169	35,7101
59	35,0463	34,7350

Età	Maschi	Femmine
60	34,0780	33,7617
61	33,1122	32,7906
62	32,1501	31,8215
63	31,1922	30,8544
64	30,2391	29,8897
65	29,2908	28,9274
66	28,3464	27,9679
67	27,4052	27,0117
68	26,4676	26,0591
69	25,5337	25,1105
70	24,6044	24,1666

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON
CONTRO ASSICURAZIONE, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0,5%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili** posticipate

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine
50	38,4913	40,7910
51	37,7938	40,0886
52	37,1011	39,3915
53	36,4128	38,6891
54	35,7189	37,9809
55	35,0259	37,2902
56	34,3435	36,5909
57	33,6551	35,8860
58	32,9585	35,1931
59	32,2889	34,4976

Età	Maschi	Femmine
60	31,6066	33,7963
61	30,9166	33,1018
62	30,2532	32,4108
63	29,5781	31,7137
64	28,8941	31,0182
65	28,2400	30,3327
66	27,5711	29,6403
67	26,8913	28,9376
68	26,2488	28,2662
69	25,5845	27,5783
70	24,9093	26,8809

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO
IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA,
A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate,
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	30,3468	35,1069
50	39,8667	44,7436	61	29,4143	34,1519
51	38,9005	43,7710	62	28,4883	33,1984
52	37,9371	42,8010	63	27,5705	32,2468
53	36,9762	41,8328	64	26,6613	31,2972
54	36,0186	40,8670	65	25,7607	30,3498
55	35,0645	39,9031	66	24,8665	29,4050
56	34,1144	38,9412	67	23,9773	28,4627
57	33,1676	37,9809	68	23,0928	27,5235
58	32,2242	37,0217	69	22,2137	26,5871
59	31,2837	36,0634	70	21,3405	25,6540